

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: IVA PER CASSA

Con l'introduzione dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 è stata riformulata la disciplina dell'IVA per cassa. Le principali caratteristiche della nuova normativa sono le seguenti:

- **SOGGETTI BENEFICIARI:** soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro per le operazioni effettuate verso altri soggetti passivi (no operazioni verso privati);
- **AMBITO APPLICATIVO:** IVA per cassa andrà applicata a tutte le operazioni (attive e passive) per l'intero anno solare e sarà vincolante per almeno un triennio;
- **VERSAMENTO IVA:** il versamento dell'imposta sulle operazioni attive avverrà solo al momento dell'incasso dei corrispettivi da parte dei propri clienti; l'imposta andrà comunque versata trascorso un anno dal momento di emissione della fattura, anche in caso di mancato incasso del corrispettivo da parte del cliente;
- **DETRAZIONE IVA:** anche la detrazione dell'imposta sulle operazioni passive (acquisti e spese) **(IMPORTANTE)** sarà possibile solo al momento del pagamento dei corrispettivi ai propri fornitori;
- **ENTRATA IN VIGORE:** 1° dicembre 2012;
- **SVANTAGGI:** necessità di gestire anche i flussi finanziari (incassi e pagamenti) in tempo reale con conseguente incremento dei costi di gestione contabile.

Si precisa che relativamente al limite di volume d'affari, che come detto non deve essere superiore a 2 milioni di euro, bisogna far riferimento a quello realizzato nell'anno solare precedente. Per esercitare e revocare l'opzione per l'applicazione dell'IVA per cassa vale il comportamento concludente del contribuente che dovrà comunicare tale scelta nella prima dichiarazione IVA successiva. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso in cui venga superato il limite annuale di 2 milioni di euro di fatturato che comporterà l'automatica fuoriuscita dal regime; al termine del triennio la scelta del regime dell'IVA per cassa rimane efficace fino a quando non sia revocata con le modalità sopra indicate. A seguito della scelta sarà anche necessario riportare sulle fatture emesse l'annotazione "IVA per cassa ex art. 32 bis del D.L. 83/2012". Si fa presente, inoltre, che diversamente dalla precedente disciplina la nuova IVA per cassa inciderà solamente sul soggetto che esercita l'opzione e non anche sui committenti/clienti dello stesso; in capo a questi ultimi, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta sorgerà al momento di effettuazione dell'operazione (ricevimento della fattura) ancorché non abbiano ancora pagato il corrispettivo. La disciplina, come già anticipato, prevede che in ogni caso l'IVA diviene esigibile dopo il decorso del

termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione in modo da evitare un eccessivo differimento nel pagamento del tributo. In pratica, decorso un anno dall'emissione della fattura, chi applica l'IVA per cassa dovrà comunque versare l'imposta anche se non ha ricevuto il pagamento del corrispettivo da parte del proprio cliente; tale limite annuale non si applicherà solo nel caso in cui il cessionario/cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. In merito alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, infine, anche se il Decreto la fissa al 1° dicembre 2012 si ritiene che, a livello pratico, è consigliabile un'effettiva applicazione a partire dal 1° gennaio 2013.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Sembenotti